

ANFeA News n. 14

26 febbraio 2010

SOMMARIO

1. Presentato al Senato il Disegno di legge “Istituzione della professione di Fisico”
2. Avvio delle iscrizioni all’Elenco professionale
3. Modifica al Regolamento di iscrizione all’Associazione
4. Invito ad associarsi

1. Presentato al Senato il Disegno di legge “Istituzione della professione di Fisico”

Il 16 febbraio 2010 è stato presentato al Senato il disegno di legge S. 2017 (www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34952.htm) dal titolo “Istituzione della professione di Fisico” da parte del Sen. Andrea Augello. Il testo, che recepisce tutte le nostre esigenze, non è ancora disponibile sul sito del Senato, ma la versione inviata è consultabile sul sito ANFeA (www.anfea.it/page.php?103).

Il percorso è ancora lungo, ma il primo, necessario e importante passo è stato compiuto. In ogni caso l’esistenza di un DdL presentato in Parlamento rafforza la credibilità delle azioni che stiamo conducendo verso le istituzioni e il mondo del lavoro.

Nella preparazione della proposta abbiamo tenuto conto delle seguenti esigenze.

1. Necessità di **evitare la frammentazione della figura professionale** nelle diverse specializzazioni, come potrebbe avvenire se ogni associazione procedesse in maniera indipendente dalle altre. È stato previsto un organismo unitario (OGEP), costituito con atto convenzionale tra le Associazioni di Fisici interessate al progetto (al momento ANFeA, AIFM e AGI), avente le seguenti funzioni:
 - a) istituire e mantenere aggiornato un Elenco professionale dei fisici professionisti articolato in sezioni e settori;
 - b) definire l’elenco delle attività relative ai diversi settori e le procedure per l’iscrizione all’Elenco;
 - c) rilasciare agli iscritti che ne facciano richiesta, un attestato di competenza, in conformità alla direttiva 92/51/CEE, che certifichi il possesso dei requisiti professionali, l’esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento nonché un comportamento conforme al codice deontologico della professione.
2. Necessità di **definire in maniera sufficientemente precisa, ma non rigida, gli ambiti professionali di svolgimento delle attività dei Fisici**, tenendo anche conto del doppio livello di laurea (triennale e magistrale).
3. Necessità di **definire i requisiti di iscrizione all’Elenco professionale**, differenziando il settore “*Fisica medica*”, per il quale è necessario il possesso del diploma di Specializzazione, dagli altri due settori “*Fisica industriale, dei materiali e Tecnologie dell’informazione*” e “*Fisica della Terra, dell’ambiente e del territorio*”, per i quali sono necessari master e/o tirocinio con modalità demandate all’OGEP.

In sintesi il DdL, composto di cinque articoli, è organizzato come segue.

Con l'art. 1 si istituisce la professione di fisico e si fissano i requisiti per il suo esercizio.

L'art. 2 autorizza un apposito Organismo Gestione Elenco Professionale (OGEP), costituito dalle Associazioni professionali di categoria, ad istituire e gestire un Elenco professionale, suddiviso in due sezioni: la sezione A, riservata ai laureati magistrali, articolata in tre settori: Fisica industriale, dei materiali e Tecnologie dell'informazione; Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio; Fisica medica; la sezione B, riservata ai laureati triennali. **Lo stesso articolo individua il settore "Fisica medica" come professione sanitaria.**

Nell'art. 3 sono elencate le attività professionali della sezione A, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, e della sezione B, che implicano l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. E' inoltre precisato che l'elencazione riportata non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale ai fisici iscritti nell'Elenco.

L'art. 4 fissa i requisiti per l'iscrizione alle due sezioni dell'Elenco, affidando all'OGEP la definizione di modalità e procedure. E' richiesto il possesso della laurea magistrale della Classe LM-17 (ex LS 20) – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento per l'iscrizione alla sezione A, e il possesso della laurea Classe LT-30 (ex 25) - Scienze e tecnologie fisiche per la sezione B, nonché lo svolgimento di un tirocinio e il superamento della procedura di ammissione. Fa eccezione il settore "Fisica medica" per il quale è necessario e sufficiente il possesso del diploma della Scuola di specializzazione in Fisica medica.

Infine l'art. 5 fissa le procedure per la prima applicazione della legge.

2. Avvio delle iscrizioni all'Elenco professionale

Essendo stato approvato il Regolamento ed eletto il Comitato di Accreditamento è possibile **dare inizio alle procedure per l'iscrizione dei soci che ne fanno richiesta all'Elenco professionale.**

A tale riguardo il CD nella riunione del 19 gennaio 2010 si è così espresso:

Il Consiglio direttivo

- ritiene opportuno che la fase di prima applicazione, della durata di un anno, e la fase regolare con due sessioni annuali di valutazione nei mesi di giugno-luglio e dicembre-gennaio, abbiano inizio subito e contemporaneamente;
- decide che **l'anno di applicazione della norma transitoria decorra dalla data di comunicazione ai soci delle procedure da seguire** (presumibilmente 1 marzo 2010) e non dall'approvazione del regolamento (15 ottobre 2009);
- invita il Comitato di Accreditamento a **elaborare una proposta di procedura di ammissione all'Elenco, sia per la fase transitoria che per quella regolare**, e a organizzare e preparare, in collaborazione con il Segretario Generale che lo mantiene aggiornato, la gestione dell'Elenco e le modalità di rilascio dell'Attestato di competenza.
- si impegna a **studiare le forme opportune per la pubblicizzazione al mondo del lavoro** dell'esistenza dell'ANFeA e dell'Elenco dei Fisici professionisti

Si ricorda che il Regolamento prevede una che i soci in possesso di determinati requisiti alla data del 1 gennaio 2009 possano iscriversi senza procedura di valutazione.

Art. 14 Norma transitoria

14.1. L'iscrizione nella sezione A dell'Elenco è consentita, su domanda da presentarsi con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9, a prescindere dalle condizioni b) e c) degli art. 4 del presente Regolamento e senza la procedura di valutazione di cui all'art. 10, ai soci che alla data del 1 Gennaio 2009, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) per il settore "Fisica industriale, dei materiali e Tecnologie dell'informazione" o per il settore "Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio":
 1. ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline fisiche o geofisiche nelle università italiane;
 2. ai ricercatori, tecnologi, tecnici laureati delle Università, degli Istituti nazionali o Regionali di ricerca; lavoratori dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti, anche con contratto a tempo determinato o di imprese private, in possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento o del o del Titolo di Dottore di ricerca in Fisica,
 3. agli assegnisti di ricerca e ai liberi professionisti che abbiano svolto certificata attività professionale per almeno tre anni e che siano in possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento o del Titolo di Dottore di ricerca in Fisica,
 4. cittadini italiani che abbiano posizioni equivalenti a quelle menzionate nei punti precedenti in strutture estere.
- b) per il settore "Fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio": ai laureati magistrali nella Classe 20/S – Fisica o laureati in Fisica del previgente ordinamento, iscritti nell'Elenco nominativo degli esperti qualificati per la sorveglianza fisica di radioprotezione, istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro e/o negli elenchi nominativi dei tecnici competenti in acustica, nonché e ai laureati tecnici di ruolo nelle Aziende Regionali e Provinciali di Protezione Ambientale, individuate dalla legge n 61 del 1994;
- c) per il settore "Fisica medica": ai dirigenti fisici che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di dipendenti da strutture del Servizio Sanitario Nazionale e ai professori o ricercatori universitari, operanti presso le facoltà di Medicina, che abbiano svolto attività assistenziale negli ultimi 5 anni per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

14.2. L'iscrizione nella sezione B dell'Elenco è consentita, su domanda da presentarsi con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9, a prescindere dalle condizioni b) e c) dell'art. 5 del presente Regolamento e senza la procedura di valutazione di cui all'art. 10, ai soci che, alla data del 1 Gennaio 2009, si trovino in una delle seguenti condizioni: liberi professionisti e/o lavoratori dipendenti delle industrie che abbiano svolto certificata attività di cui all'art. 7 per almeno tre anni e che siano in possesso della laurea triennale Classe 25 – Scienze e tecnologie fisiche.

14.3. L'iscrizione nell'Elenco è disposta dal Consiglio Direttivo a seguito di valutazione dell'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

14.4. L'applicazione della presente norma transitoria è limitata al primo anno dopo l'approvazione del presente regolamento.

Le procedure di accreditamento, sia per la fase transitoria che per quella regolare sono in preparazione e a giorni saranno comunicate ai soci e rese accessibili sul sito.

3. Modifica al Regolamento di iscrizione all'Associazione

Il Regolamento generale prevede (art. 2.2): *“La domanda di iscrizione quale Socio deve contenere informazioni sui titoli di studio posseduti e sull'attività scientifica, didattica e professionale svolta e l'impegno a rispettare il Codice deontologico. L'accettazione è deliberata dal CD”*. Il format da compilare non richiede l'invio della documentazione dei requisiti, ma una semplice dichiarazione.

Ad evitare problemi di legittimità in fase di riconoscimento dell'Associazione e dell'Elenco professionale da essa gestito, il CD ha valutato necessario, anche alla luce di qualche episodio verificatosi, porre un filtro a possibili associazioni di persone che non abbiano i requisiti o addirittura inesistenti. Si è ritenuto sufficiente come filtro la presentazione da parte di due soci o, in mancanza, l'invio di copia di un documento di riconoscimento e del certificato di laurea,

4. Invito ad associarsi

Si rinnova l'**invito ad aderire all'Associazione, indipendentemente dall'essere personalmente interessati allo svolgimento di attività libero professionali**, a quanti ritengono utile e necessario:

- *promuovere lo sviluppo e il riconoscimento sociale e normativo della professione di Fisico, sostenendo l'inserimento dei laureati in fisica nei processi e nelle attività produttive,*
- *svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in tutti gli ambiti interessati, per quanto concerne l'attività dei fisici nelle diverse articolazioni;*
- *gestire un Elenco professionale dei Soci che chiedano di farne parte, che certifichi la rispondenza delle prestazioni professionali degli iscritti a riconosciuti criteri di qualità, anche mediante rilascio di apposito attestato di competenza*

Ci sono 3 buone ragioni per farlo subito:

1. utilizzare la norma transitoria per l'iscrizione all'Elenco professionale (valida 1 anno a partire dal 1 marzo 2010);
2. aumentare il peso contrattuale dell'ANFeA. Nei momenti decisivi, come questo, poter